

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO MENSA
DEI DIPENDENTI COMUNALI**

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della giunta comunale n. 52 del 16.05.2019

Art. 1

Servizio mensa dipendenti comunali. Principi generali.

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (in particolare articoli 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14.09.2000 e articolo 13 del CCNL 05.04.2006).
2. Il Comune, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale dipendente il servizio mensa;
3. Per servizio di mensa garantito dal Comune di Pieve del Grappa si intende quello fruibile con le seguenti modalità:
 - a) presso il Centro cottura della Casa di Riposo Aita
 - b) in pubblici esercizi appositamente convenzionati con il Comune.
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità, e i buoni pasto non possono essere monetizzati.
5. Il lavoratore può usufruire della mensa solamente nei giorni in cui presta l'attività lavorativa con rientro nel pomeriggio, alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Erogazione del servizio mensa.

1. L'affidamento del servizio mensa viene effettuato a cura del Servizio Personale Associato sulla base dell'adesione, a seguito di apposita richiesta, da parte dei pubblici esercizi limitrofi alle sedi municipali e la sottoscrizione di una convenzione;
2. Il servizio mensa viene garantito con le seguenti modalità:
 - a) adesione al servizio mensa fornito dal Centro cottura della Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa convenzionata, per una spesa totale del buono di € 5,40 a totale carico dell'Amministrazione comunale;
 - b) adesione del servizio presso un esercizio pubblico convenzionato o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato per un valore complessivo del buono pasto di € 11,00. Sarà a carico dell'Ente una quota di due terzi del costo per un valore massimo di € 7,00 a pasto e sarà a carico del dipendente che usufruisce del servizio la restante quota di 1/3 della spesa fino alla copertura del costo restante del pasto.

Art. 3

Diritto ad usufruire dei buoni pasto.

1. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa il personale del Comune di Pieve del Grappa dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, i volontari del Servizio Civile e i dipendenti di altri Enti che prestano servizio in convenzione presso le sedi municipali di Pieve del Grappa;
2. Il diritto di usufruire del servizio spetta ai dipendenti e agli assimilati di cui al precedente comma 2, nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro con una pausa mensa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 ore di lavoro come indicato al precedente comma 3.

4. Il servizio spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.
6. Non concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
7. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 4

Valore del buono pasto.

1. Il valore del buono pasto è fissato in massimo € 11,00, di cui i due terzi a carico del Comune di Pieve del Grappa fino all'importo massimo di € 7,00 e un terzo a carico del lavoratore oltre alla eventuale restante differenza fino alla copertura del costo restante del pasto.
2. Il Responsabile del Servizio Personale Associato, verificato l'utilizzo del buono pasto, provvederà per i dipendenti a trattenere direttamente dallo stipendio il terzo e la restante differenza del valore economico dei buoni usufruiti dal dipendente mentre gli assimilati (servizio civile) provvederanno direttamente al versamento della quota di 1/3 e la differenza al ristoratore.
3. I dipendenti sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

Art.5

Personale di qualifica dirigenziale

Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art.6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo, a seguito di pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio on line comunale.
Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai contratti collettivi di lavoro vigenti.